

# GAZZETTA UFFICIALE



## PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI

Roma — Venerdì, 1° maggio 1925

Numero 101

### Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 91-88) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffi. — Ancona: G. Focola. — Aquila: P. Agnelli. — Arezzo: A. Pellegrini. — Ascoli Piceno: Ugo Consorti. — Avellino: G. I. Ippoliti. — Bari: Fratelli Favio. — Belluno: S. Benetta. — Benevento: B. Tomassini. — Bergamo: Anonima Libreria Italiana. — Bologna: L. Cappelli. — Bolzano: L. T. Cristini. — Brescia: B. Castoldi. — Cagliari: R. Carta-Raspi. — Caltanissetta: P. Milia Russo. — Campobasso: (\*) — Caserta: (\*). — Catania: G. Giannotti. — Catanzaro: V. Scaglione. — Chieti: B. Piccirilli. — Como: C. Nani e C. — Cosenza: R. Biello. — Cremona: Libreria Sonzogno. — Cuneo: G. Salomoni. — Ferrara: Taddei Scotti. — Firenze: A. Bossini. — Fiume: Libreria Dante Alighieri. — Foggia: G. Piloni. — Forlì: G. Archetti. — Genova: Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana. — Girgenti: L. Blanchetta. — Grosseto: F. Signorelli. — Imperia: S. Denadusi. — Lecce: Libreria Fratelli Spaccante. — Livorno: S. Bellforte e C. — Lucca: S. Bellforte e C. — Macerata: R. Franceschetti. — Mantova: Arturo Mondocci. — Massa Carrara: B. Medici. — Messina: G. Principato. — Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria. — Modena: G. T. Vincenzi e nipote. — Napoli: Anonima Libreria Italiana. — Novara: R. Guaglio. — Padova: A. Draghi. — Palermo: O. Fiorenza. — Parma: D. Vannini. — Pavia: Succ. Bruni Marelli. — Perugia: Simonelli. — Pesaro: G. Semprucci. — Piacenza: V. Porta. — Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite. — Pola: E. Schmidt. — Potenza: (\*) — Ravenna: E. Lavagna e F. — Reggio Calabria: R. D'Angelo. — Reggio Emilia: L. Bonvicini. — Roma: Anonima Libreria Italiana, Stamperia Reale, Maglione e Sirini. — Rovigo: G. Maria. — Salerno: P. Schiavona. — Sassari: G. Ledda. — Siena: Libreria San Bernardino. — Siracusa: G. Greco. — Sondrio: Zucchi. — Spezia: A. Zucchi. — Taranto: Fratelli Filippi. — Teramo: L. Ignazio. — Torino: P. Casanova e C. — Trapani: G. Banci. — Trento: M. Disertori. — Treviso: Longo e Zoppelli. — Trieste: L. Cappelli. — Friuli: Libreria Carducci. — Venezia: L. Cappelli. — Verona: R. Cabianca. — Vicenza: G. Galla. — Zara: E. de Sedesfeld. — Tripoli: G. Filacchioni. — Per la Francia: Parigi: Libreria Italiana, Rue de 4 Septembre. — (\*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

- Numero di pubblicazione
755. — LEGGE 2 aprile 1925, n. 369.  
Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 . . . . . Pag. 1578
756. — REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 483.  
Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, relativo al reclutamento e avanzamento degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione . . . . . Pag. 1638
757. — REGIO DECRETO 23 aprile 1925, n. 505.  
Approvazione della Convenzione con la Società telefonica piemontese per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona prima . . . . . Pag. 1641
758. — REGIO DECRETO 23 aprile 1925, n. 506.  
Approvazione della Convenzione con la Società telefonica delle Venezie per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona seconda . . . . . Pag. 1642
759. — REGIO DECRETO 23 aprile 1925, n. 507.  
Approvazione della Convenzione con la Società telefoni Italia Media Orientale per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona terza. . . . . Pag. 1643
760. — REGIO DECRETO 23 aprile 1925, n. 508.  
Approvazione della Convenzione con la Società telefonica tirrena per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona quarta . . . . . Pag. 1645
761. — REGIO DECRETO 23 aprile 1925, n. 509.  
Approvazione della Convenzione con la Società esercizi telefonici per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona quinta . . . . . Pag. 1646

762. — REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 476.  
Sopristampa in « centesimi 70 » degli attuali francobolli espresso per l'interno del Regno da centesimi 60. . . . . Pag. 1646
763. — REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 477.  
Agevolazioni postali al carteggio della tombola nazionale « Istituto Paolo Colosimo pro ciechi », di Napoli. . . . . Pag. 1647
764. — REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 478.  
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie elettriche biellesi. . . . . Pag. 1647
765. — REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 479.  
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie intercomunali di Napoli. . . . . Pag. 1647
- DECRETO COMMISSARIALE 3 gennaio 1925.  
Approvazione delle « Condizioni particolari per la confezione e riparazione a tariffa degli oggetti di corredo e di equipaggiamento dei militari della Regia aeronautica » . . . . . Pag. 1647

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero dell'Interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 13 . . . . . Pag. 1652
- Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . . . Pag. 1659
- Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 35). . . . . Pag. 1659

### IN FOLGIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

- Società anonima « Cotonicificio Verbanese », in Milano: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4.50 % estratte il 18 aprile 1925.
- Prestito provinciale dell'Istria: Elenco delle obbligazioni 4.50 % estratte per il rimborso.
- Società anonima « Ilva - Alti forni e acciaierie d'Italia », in Genova: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 5.50 % ex Società siderurgica di Savona sorteggiate a tutto il 1924 e non ancora presentate per il rimborso.

4. Esame facoltativo di lingue estere. Il candidato può chiedere di essere esaminato in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, serbo, croato, arabo e russo.

Il candidato deve dimostrare di essere buon traduttore ed interprete. Non si tiene conto dell'esame se il candidato non ottiene una classifica superiore al 14/20.

B) Esperimento pratico. Consisterà in manovre effettive ed in manovre con i quadri possibilmente in occasione di manovre con il Regio esercito e con la Regia marina, in cui il candidato assumerà le funzioni del grado superiore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Commissario per l'aeronautica:  
MUSCOLINI.

Numero di pubblicazione 757.

REGIO DECRETO 23 aprile 1925, n. 505.

Approvazione della Convenzione con la Società telefonica piemontese per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona prima.

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440; 22 maggio 1924, n. 786, ed il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, relativi all'amministrazione del patrimonio e alla contabilità generale dello Stato;

Visti il testo unico di leggi sui telefoni approvato col R. decreto 3 maggio 1903, n. 196, ed il regolamento approvato con R. decreto 21 maggio 1903, n. 253, e rispettive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, numero 243;

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 399, e 10 settembre 1923, n. 1988, ed i Regi decreti-legge 4 maggio 1924, n. 837; 25 settembre 1924, n. 1460, e 5 aprile 1925, n. 431, che danno facoltà al Governo di concedere ad Enti pubblici, a società o privati l'esercizio di impianti telefonici di Stato;

Riconosciuta la opportunità di cedere all'industria privata in proprietà ed esercizio gli impianti telefonici urbani dello Stato e determinati impianti interurbani ad uso pubblico e di ripartire gli impianti stessi in cinque zone così determinate:

Zona 1<sup>a</sup>. — Piemonte e Lombardia;

Zona 2<sup>a</sup>. — Tre Venezie, Fiume e Zara;

Zona 3<sup>a</sup>. — Emilia, Marche, Umbria (menò il circondario di Orvieto), Abruzzi e Molise;

Zona 4<sup>a</sup>. — Liguria, Toscana, Lazio, circondario di Orvieto, Sardegna;

Zona 5<sup>a</sup>. — Italia Meridionale e Sicilia.

Ritenuto che per la speciale natura del servizio telefonico potevano essere invitate alla gara per ciascuna zona soltanto ditte le quali dessero sicuro affidamento di esercitare regolarmente la concessione ed adempiere ai relativi oneri;

Vista la deliberazione 15 gennaio 1925 con la quale il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dai Ministri per le comunicazioni, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale ha aggiudicato la concessione per la zona prima alla Società telefonica piemontese la cui offerta è stata riconosciuta preferibile;

Vista la dichiarazione in data 28 marzo 1925 e la deliberazione di assemblea in data 31 marzo 1925 con le quali l'ing. Vittorio Zangelmi e la Società per imprese elettriche e telefoniche Ing. T. Bormida rinunciano alle concessioni loro accordate con i decreti:

N. 127892-7121 del 19 ottobre 1924, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1914, reg. 708 bil. entr., f. 15; n. 152425-7115 del 21 dicembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1918, reg. 7 P. T. T., f. 307; numero 146375-7473 del 10 aprile 1915 registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1915, reg. 731 bil. entr., f. 130; numero 142786-7115 del 27 novembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1920, reg. 1 P. T. T., f. 144; n. 152171-7115 del 27 novembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1920, reg. 1 P. T. T., f. 145; n. 142327-7115 del 4 febbraio 1916, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1916 bil. entr., reg. 769, f. 304; n. 553367-7115 del 20 gennaio 1922, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1922, reg. 17 P. T. T., f. 416; n. 461815-7052 del 19 aprile 1920, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1920, reg. 12 P. T. T., f. 218; n. 5227333-5278 del 29 aprile 1907, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1907, reg. 309 bil. entr., f. 393; n. 70223-7340 del 14 gennaio 1911, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1911, reg. 499 bil. entr., f. 376; n. 523858-5378 del 17 luglio 1907, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1907, reg. 320 bil. entr., f. 61; n. 12453-7455 del 21 luglio 1914, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1914, reg. 694 bil. entr., f. 96; numero 75549-7281 del 14 maggio 1910, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1910, reg. 460 bil. entr., f. 388; numero 101879-7345 del 26 novembre 1910, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1911, reg. 499 bil. entr., f. 374; numero 70753-7222 del 13 gennaio 1911, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1911, reg. 501 bil. entr., f. 226; numero 143155-7368 dell'11 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1918, reg. 8 P. T. T., f. 137; n. 145595-7304 del 23 maggio 1916, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1916, reg. 13, f. 124; n. 152152-7340 del 16 agosto 1919, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1919, reg. 51 P. T. T., f. 258; n. 120311-7064 del 28 maggio 1913, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1913, reg. 632 bil. entr., f. 168; n. 576703-7052 del 12 luglio 1923, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1923, reg. 26 P. T. T., f. 387; n. 579215-7052 del 15 settembre 1923, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1924, reg. 1 P. T. T., f. 457; n. 579211-7052 del 21 gennaio 1924, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1924, reg. 3 P. T. T., f. 290; numero 579209-7052 del 15 settembre 1923, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1924, reg. 1 P. T. T., f. 456; n. 467555-7052 del 25 ottobre 1920, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1921, reg. 2 P. T. T., f. 377; n. 545497-7052 del 23 aprile 1921, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1921, reg. 18 P. T. T., f. 259; n. 460517-7052 del 25 marzo 1920, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1920, reg. 11 P. T. T., f. 17; n. 460518-7052 del 25 marzo 1920, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1920, reg. 11 P. T. T., f. 16; n. 463385-7052 del 9 giugno 1920, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1920, reg. 21 P. T. T., f. 348; n. 146189-7052 del 7 giugno 1919, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1919, reg. 44 P. T. T., f. 399; n. 148771-7052 del 16 agosto 1919, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1919, reg. 53 P. T. T., f. 112; n. 546397-7052 del 18 marzo 1921, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1921, reg. 12, f. 262; n. 550591-7052 del 29 settembre 1921, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1921, reg. 26 P. T. T., f. 354; n. 533985-7052 del 20 febbraio 1921, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1921, reg. 23 P. T. T., f. 270; n. 553937-7052 del 28 dicembre 1921, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1922, reg. 3 P. T. T., f. 429; n. 554285-7052 del 20 gennaio 1922, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1923, reg. 12 P. T. T., f. 400; n. 582063-7052 del 26 ottobre 1922, regi-

strato alla Corte dei conti il 23 novembre 1922, reg. 27 P. T. T., f. 199;

Visse le dichiarazioni provvisorie di deposito cauzionale nn. 1558 e 1559 rilasciate dalla Regia tesoreria provinciale di Torino in data 30 e 31 marzo 1925 rispettivamente di L. 9.000.000 e di L. 500.000 capitale nominale;

Visti i pareri in data 11 settembre 1924, 18 e 24 marzo 1925 del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1924, n. 837, la Zona 1<sup>a</sup> comprende le provincie di: Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Milano.

#### Art. 2.

Sono accettate le rinuncie dell'ing. Vittorio Zangelmi e della Società imprese elettriche e telefoniche Ing. T. Bormida alle proprie concessioni per le linee esistenti nella suindicata zona e conseguentemente cessano di avere effetto i decreti nelle premesse specificati.

#### Art. 3.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata in data 1<sup>o</sup> aprile 1925 fra i Ministri per le comunicazioni e per le finanze, la Società telefonica piemontese con l'intervento dell'ing. Vittorio Zangelmi e della Società imprese elettriche e telefoniche Ing. T. Bormida per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona prima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, il Guardastigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1925.

Atti del Governo, registro 235, foglio 176. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 758.

REGIO DECRETO 23 aprile 1925, n. 506.

Approvazione della Convenzione con la Società telefonica delle Venezie per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona seconda.

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

VISTI i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440; 22 maggio 1924, n. 786, ed il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, relativi all'amministrazione del patrimonio e alla contabilità generale dello Stato;

Visti il testo unico di leggi sui telefoni approvato col R. decreto 3 maggio 1903, n. 196, ed il regolamento appro-

vato con R. decreto 21 maggio 1903, n. 253, e rispettive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, numero 243;

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 399, e 10 settembre 1923, n. 1988, ed i Regi decreti-legge 4 maggio 1924, n. 837; 25 settembre 1924, n. 1460, e 5 aprile 1925, n. 431, che danno facoltà al Governo di concedere ad Enti pubblici, a società o privati l'esercizio di impianti telefonici di Stato;

Riconosciuta la opportunità di cedere all'industria privata in proprietà ed esercizio gli impianti telefonici urbani dello Stato e determinati impianti interurbani ad uso pubblico e di ripartire gli impianti stessi in cinque zone così determinate:

Zona 1<sup>a</sup>. — Piemonte e Lombardia;

Zona 2<sup>a</sup>. — Tre Venezie, Fiume e Zara;

Zona 3<sup>a</sup>. — Emilia, Marche, Umbria (meno il circondario di Orvieto), Abruzzi e Molise;

Zona 4<sup>a</sup>. — Liguria, Toscana, Lazio, circondario di Orvieto, Sardegna;

Zona 5<sup>a</sup>. — Italia Meridionale e Sicilia.

Ritenuto che per la speciale natura del servizio telefonico potevano essere invitate alla gara per ciascuna zona soltanto ditte le quali dessero sicuro affidamento di esercitare regolarmente la concessione ed adempiere ai relativi oneri;

Vista la deliberazione 15 gennaio 1925 con la quale il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dai Ministri per le comunicazioni, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale ha aggiudicato la concessione per la zona seconda alla Società telefonica delle Venezie la cui offerta è stata riconosciuta preferibile;

Visti gli atti in data 12 novembre 1922 e 24 marzo 1925, nonché le deliberazioni di assemblea in data 13 e 20 marzo 1925 in virtù dei quali la Ditta A. e C. Calandri di Treviso, la Società padovana per il telefono, la Società telefonica Alto Veneto e la Società telefoni Carnici rinunciano alle concessioni loro accordate con i decreti:

N. 577213-7063 del 18 luglio 1922, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1922, reg. 26 P. T. T., f. 136; numero 576285-7063 del 10 settembre 1923, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1924, reg. 3 P. T. T., f. 48; n. 553047-7063 del 24 novembre 1921, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1922, reg. 4 P. T. T., f. 384; n. 571975-7063 del 9 marzo 1922, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1922, reg. 12 P. T. T., f. 421; n. 546253-7063 del 30 aprile 1921, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1921, reg. 16 P. T. T., f. 152; n. 545085-7063 del 30 aprile 1921, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1921, reg. 26 P. T. T., f. 337; n. 549611-7063 del 9 agosto 1921, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1921, reg. 25 P. T. T., f. 27; n. 545085-7063 del 30 aprile 1921, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1921, reg. 26 P. T. T., f. 337; n. 544181-7063 del 25 luglio 1921, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1921, reg. 23 P. T. T., f. 171; n. 553047-7063 del 24 novembre 1921, reg. alla Corte dei conti il 20 febbraio 1922, reg. 4 P. T. T., f. 384; n. 17525-7193 del 31 dicembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 1<sup>o</sup> aprile 1918, reg. 8 P. T. T., f. 152; n. 151079-7063 del 10 ottobre 1919, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1919, reg. 56 P. T. T., f. 288; n. 549602-7116 dell'8 agosto 1921, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1922, reg. 1 P. T. T., f. 346; n. 85393-7364 del 5 aprile 1912, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1912, reg. 566 bil. entr., f. 243; n. 549605-7363 del 9 agosto 1921, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio

1922, reg. 1 P. T. T., f. 347; n. 572341-7063 del 17 marzo 1922, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1922, reg. 16 P. T. T., f. 2; n. 149807-7053 del 20 agosto 1919, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1919, reg. 52 P. T. T., f. 291; n. 153579-7053 del 18 dicembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1920, reg. 2 P. T. T., f. 112; n. 462973-7079 del 9 giugno 1920, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1921, reg. 6 P. T. T., f. 410; n. 462975-7457 del 9 giugno 1920, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1920, reg. 19 P. T. T., f. 389; n. 466723-7053 del 19 settembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1921, reg. 4 P. T. T., f. 136; n. 554709-7053 del 12 gennaio 1922, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1922, reg. 6 P. T. T., f. 369; n. 554975-7053 del 26 gennaio 1922, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1922, reg. 9 P. T. T., f. 109; n. 576021-7053 del 18 giugno 1922, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1922, reg. 26 P. T. T., f. 130; n. 576033-7053 del 21 giugno 1922, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1922, reg. 26 P. T. T., f. 131; n. 87863-7062 dell'8 maggio 1912, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1912, reg. 573 bil. entr., f. 393; n. 2330-5277 del 18 settembre 1905, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1905, reg. 218 bil. entr., f. 290; n. 78756-7300 dell'8 giugno 1909, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1909, reg. 416 bil. entr., f. 165; n. 64475-7188 del 29 marzo 1908, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1908, reg. 353 bil. entr., f. 398; n. 3579-5145 del 18 settembre 1905, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1905, reg. 229 bil. entr., f. 63; n. 3577-5102 del 18 settembre 1905, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1906, reg. 231 bil. entr., f. 247; n. 2565-5307 del 25 giugno 1903, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1903, reg. 100 bil. entr., f. 154; n. 514043-5069 del 12 luglio 1907, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1907, reg. 318 bil. entr., f. 47; n. 4676-7062 del 1° ottobre 1907, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1907, reg. 329 bil. entr., f. 11; n. 15804-7062 del 10 gennaio 1908, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1908, reg. 345 bil. entr., f. 75; n. 70544-7062 del 16 marzo 1909, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1909, reg. 400 bil. entr., f. 83; n. 90789-7062 del 27 ottobre 1911, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1911, reg. 543 bil. entr., f. 394; n. 87863-7062 dell'8 maggio 1912, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1912, reg. 573 bil. entr., f. 393; n. 132597-7062 del 3 febbraio 1914, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1914, reg. 667 bil. entr., f. 399; n. 533091-7062 del 18 gennaio 1921, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1921, reg. 5 P. T. T., f. 356; n. 572343-7060 del 27 marzo 1922, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1922, reg. 26 P. T. T., f. 392; n. 575931-7060 del 10 luglio 1922, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1922, reg. 26 P. T. T., f. 154; n. 582497-7060 del 20 ottobre 1922, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1923, reg. 7 P. T. T., f. 288; n. 580113-7060 del 16 agosto 1922, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1922, reg. 26 P. T. T., f. 152; n. 578493-7060 del 31 agosto 1923, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1924, reg. 1 P. T. T., f. 454;

Ritenuto che si rende così possibile conseguire maggiore uniformità di servizio comprendendo nella zona seconda gli impianti cui le rinunce si riferiscono;

Vista la dichiarazione provvisoria di ricevuta n. 91 rilasciata in data 11 aprile 1925 dalla Regia tesoreria provinciale di Brescia e comprovante la costituzione del deposito cauzionale di L. 2.750.000 capitale nominale;

Visti i pareri in data 11 settembre 1924, 18 e 24 marzo 1925 del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1924, n. 837, la zona seconda comprende le provincie di: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Pola, Trento, Trieste, Fiume Zara.

#### Art. 2.

Sono accettate le rinunce della Ditta A. e C. Calandri di Treviso e della Società padovana per il telefono, Società telefonica Alto Veneto e Società telefoni Carnici alle proprie concessioni per le linee esistenti nella suindicata zona e conseguentemente cessano di avere effetto i decreti nelle premesse specificati.

#### Art. 3.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata in data 30 marzo 1925 fra i Ministri per le comunicazioni e per le finanze e la Società telefonica delle Venezie con l'intervento della Ditta A. e C. Calandri di Treviso, e della Società padovana per il telefono, Società telefonica Alto Veneto e Società telefoni Carnici, per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona seconda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1925.

Atti del Governo, registro 235, foglio 177. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 759.

REGIO DECRETO 23 aprile 1925, n. 507.

Approvazione della Convenzione con la Società telefoni Italia Media Orientale per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona terza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440; 22 maggio 1924, n. 786, ed il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, relativi all'amministrazione del patrimonio e alla contabilità generale dello Stato;

Visti il testo unico di leggi sui telefoni approvato col R. decreto 3 maggio 1903, n. 196, ed il regolamento approvato con R. decreto 21 maggio 1903, n. 253, e rispettive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, numero 243;

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 399, e 10 settembre 1923, n. 1988, ed i Regi decreti-legge 4 maggio 1924,

n. 837; 25 settembre 1924, n. 1460, e 5 aprile 1925, n. 431, che danno facoltà al Governo di concedere ad Enti pubblici, a società o privati l'esercizio di impianti telefonici di Stato;

Riconosciuta la opportunità di cedere all'industria privata in proprietà ed esercizio gli impianti telefonici urbani dello Stato e determinati impianti interurbani ad uso pubblico e di ripartire gli impianti stessi in cinque zone così determinate:

Zona 1<sup>a</sup>. — Piemonte e Lombardia;

Zona 2<sup>a</sup>. — Tre Venezie, Fiume e Zara;

Zona 3<sup>a</sup>. — Emilia, Marche, Umbria (meno il circondario di Orvieto), Abruzzi e Molise;

Zona 4<sup>a</sup>. — Liguria, Toscana, Lazio, circondario di Orvieto, Sardegna;

Zona 5<sup>a</sup>. — Italia Meridionale e Sicilia.

Ritenuto che per la speciale natura del servizio telefonico potevano essere invitate alla gara per ciascuna zona soltanto ditte le quali dessero sicuro affidamento di esercitare regolarmente la concessione ed adempiere ai relativi oneri;

Vista la deliberazione 15 gennaio 1925 con la quale il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dei Ministri per le comunicazioni, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale ha aggiudicato la concessione per la zona terza alla Società telefoni Italia Media Orientale la cui offerta è stata riconosciuta preferibile;

Viste le deliberazioni in data 2 marzo 1925 e 21 marzo 1925, con le quali le Società « Adriatica telefoni » e « Telefoni dell'Umbria » rinunciano alle concessioni loro accordate con i decreti:

N. 150239-7237 dell'11 ottobre 1918, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1918, reg. 24 P. T. T., f. 91; n. 145345-7066 del 22 maggio 1917, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1917, reg. 14 P. T. T., f. 96; n. 146131-7066 del 3 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1918, reg. 17 P. T. T., f. 94; n. 145829-7066 del 23 luglio 1917, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1917, reg. 21 P. T. T., f. 1; n. 579663-7066 del 12 marzo 1924, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1924, reg. 7 P. T. T., f. 135; n. 579771-7066 del 3 febbraio 1924, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1924, reg. 9 P. T. T., f. 4; numero 1530623-7110 del 2 luglio 1924, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1924, reg. 15 P. T. T., f. 234; n. 577663-7091 del 22 agosto 1923, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1923, reg. 23 P. T. T., f. 472; n. 546265-7066 del 13 giugno 1921, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1921, reg. 20 P. T. T., f. 122; n. 466531-7066 del 5 settembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1920, reg. 30 P. T. T., f. 232; n. 466517-7066 del 5 settembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1920, reg. 30 P. T. T., f. 230; n. 453877-7066 del 5 settembre 1920, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1920, reg. 30 P. T. T., f. 231; n. 577191-7066 del 18 luglio 1923, registrato alla Corte dei conti il 1<sup>o</sup> ottobre 1923, reg. 28 P. T. T., f. 1; n. 524017-5375 del 13 giugno 1907, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1907, reg. 316 bil. entr., f. 347; n. 524018-5439 del 13 giugno 1907, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1907, reg. 316 bil. entr., f. 348; n. 84391-7231 del 2 marzo 1923, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1912, reg. 579 bil. entr., f. 380; n. 114077-7058 del 19 febbraio 1914, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1914, reg. 669 bil. entr., f. 104; n. 73243-7326 del 6 marzo 1910, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1910, reg. 451 bil. entr., f. 340; numero 142731-7058 del 30 ottobre 1915, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1915, bil. entr. 758, f. 215; n. 125741-7058 del 18 luglio 1916, registrato alla Corte dei conti il 2 settem-

bre 1916, reg. 22 bil. entr., f. 217; n. 7906-5294 del 19 luglio 1906, reg. alla Corte dei conti l'11 agosto 1906, reg. 265 bil. entr., f. 30; n. 72665-7333 del 16 marzo 1910, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1910, reg. 451 bil. entr., f. 344; n. 78718-7058 del 22 settembre 1908, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1909, reg. 691 bil. entr., f. 23; n. 74432-7058 del 16 marzo 1909, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1909, reg. 400 bil. entr., f. 11; n. 84322-7058 del 24 agosto 1909, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1909, reg. 423 bil. entr., f. 15; n. 514319-5560 del 13 giugno 1907, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1907, reg. 316 bil. entr., f. 349; n. 155221-7058 del 30 ottobre 1915, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1915, bil. entr., reg. 758, f. 216; n. 147863-7058 del 18 luglio 1916, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1916, reg. 22 bil. entr., f. 162; n. 144915-7058 del 26 luglio 1918, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1918, reg. 19 P. T. T., f. 217; numero 137011-7058 del 31 dicembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1918, reg. 8 P. T. T., f. 199; n. 146673-7058 del 19 giugno 1919, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1919, reg. 46 P. T. T., f. 79; n. 575337-7058 del 1<sup>o</sup> giugno 1923, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1923, reg. 17 P. T. T., f. 288; n. 104103-7058 del 23 dicembre 1910, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1911, n. 491 bil. entr., f. 222; n. 581925-7058 del 24 ottobre 1922, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1922, reg. 27 P. T. T., f. 35;

Ritenuto che si rende così possibile conseguire maggiore uniformità di servizio comprendendo nella zona terza gli impianti cui le rinunce si riferiscono;

Vista la dichiarazione provvisoria di ricevuta n. 495 rilasciata in data 24 marzo 1925 dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e comprovante la costituzione del deposito cauzionale di L. 1,070,000 capitale nominale 5 % nonché la dichiarazione provvisoria suppletiva n. 489 per L. 10,000 in data 8 aprile;

Visti i pareri in data 11 settembre 1924, 18 e 24 marzo 1925 del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1924, n. 837, la zona terza comprende le provincie di: Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena; Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia (meno il circondario di Orvieto), Aquila, Chieti, Teramo, Campobasso.

#### Art. 2.

Sono accettate le rinunce delle Società adriatica telefoni e Società telefoni dell'Umbria alle proprie concessioni per le linee esistenti nella suindicata zona e conseguentemente cessano di avere effetto i decreti nelle premesse specificati.

#### Art. 3.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata in data 24 marzo 1925 fra i Ministri per le comunicazioni e per le finanze e la Società telefoni Italia Media Orientale con l'intervento della Società adriatica telefoni e Società telefoni dell'Umbria per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona terza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1925.

Atti del Governo, registro 235, foglio 178. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 760.

REGIO DECRETO 23 aprile 1925, n. 508.

Approvazione della Convenzione con la Società telefonica tirrena per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona quarta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440; 22 maggio 1924, n. 786, ed il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, relativi all'amministrazione del patrimonio e alla contabilità generale dello Stato;

Visti il testo unico di leggi sui telefoni approvato col R. decreto 3 maggio 1903, n. 196, ed il regolamento approvato con R. decreto 21 maggio 1903, n. 253, e rispettive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, numero 243;

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 399, e 10 settembre 1923, n. 1988, ed i Regi decreti-legge 4 maggio 1924, n. 837; 25 settembre 1924, n. 1460, e 5 aprile 1925, n. 431, che danno facoltà al Governo di concedere ad Enti pubblici, a società o privati l'esercizio di impianti telefonici di Stato;

Riconosciuta la opportunità di cedere all'industria privata in proprietà ed esercizio gli impianti telefonici urbani dello Stato e determinati impianti interurbani ad uso pubblico e di ripartire gli impianti stessi in cinque zone così determinate:

Zona 1<sup>a</sup>. — Piemonte e Lombardia;

Zona 2<sup>a</sup>. — Tre Venezie, Fiume e Zara;

Zona 3<sup>a</sup>. — Emilia, Marche, Umbria (meno il circondario di Orvieto), Abruzzi e Molise;

Zona 4<sup>a</sup>. — Liguria, Toscana, Lazio, circondario di Orvieto, Sardegna;

Zona 5<sup>a</sup>. — Italia Meridionale e Sicilia.

Ritenuto che per la speciale natura del servizio telefonico potevano essere invitate alla gara per ciascuna zona soltanto ditte le quali dessero sicuro affidamento di esercitare regolarmente la concessione ed adempiere ai relativi oneri;

Vista la deliberazione 15 gennaio 1925 con la quale il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dai Ministri per le comunicazioni, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale ha aggiudicato la concessione per la zona quarta alla Società telefonica tirrena la cui offerta è stata riconosciuta preferibile;

Vista la deliberazione in data 14 aprile 1925 con la quale la Società Unione telefonica italiana rinuncia alle concessioni accordatele con i decreti:

N. 144781-7081 del 6 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1917, reg. 27 P. T. T., f. 219;

n. 134895-7081 del 31 dicembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1918, reg. 8 P. T. T., f. 200; n. 544245-7081 del 28 marzo 1921, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1921, reg. 17, f. 252; n. 544247-7081 del 28 marzo 1921, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1921, reg. 17, f. 253; n. 580531-7224 del 7 settembre 1922, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1922, reg. 26, f. 291; n. 576003-7265 del 1° giugno 1922, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1922, reg. 26, f. 129; n. 143435-7224 del 30 maggio 1919, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1919, reg. 43, f. 123; n. 151724-7081 dell'11 ottobre 1924, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1924, reg. 26, f. 136; n. 575717-7081 del 18 luglio 1923, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1923, reg. 27, f. 429; n. 146399-7081 del 18 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1918, reg. 14, f. 324;

Ritenuto che si rende così possibile conseguire maggiore uniformità di servizio, comprendendo nella zona quarta gli impianti cui le rinunce si riferiscono;

Vista la dichiarazione provvisoria di ricevuta n. 80 rilasciata in data 16 aprile 1925 dalla sezione di Regia tesoreria provinciale di Livorno e comprovante la costituzione del deposito cauzionale di L. 5,240,000 capitale nominale consolidato 5 %;

Visti i pareri in data 11 settembre 1924, 18 e 24 marzo 1925 del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 837, la zona quarta comprende le provincie di Imperia, Genova, Spezia, Massa, Lucca, Livorno, Pisa, Firenze, Arezzo, Siena, Grosseto, Roma, Cagliari, Sassari, ed il circondario di Orvieto (provincia di Perugia).

Art. 2.

E' accettata la rinuncia della Società Unione telefonica italiana alle proprie concessioni per le linee esistenti nella suindicata zona e conseguentemente cessano di avere effetto i decreti nelle premesse specificati.

Art. 3.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata in data 17 aprile 1925 fra i Ministri per le comunicazioni e per le finanze e la Società telefonica tirrena con l'intervento della Società Unione telefonica italiana per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona quarta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1925.

Atti del Governo, registro 235, foglio 185. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 761.

REGIO DECRETO 23 aprile 1925, n. 509.

Approvazione della Convenzione con la Società esercizi telefonici per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona quinta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440; 22 maggio 1924, n. 786, ed il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, relativi all'amministrazione del patrimonio e alla contabilità generale dello Stato;

Visti il testo unico di leggi sui telefoni approvato col R. decreto 3 maggio 1903, n. 196, ed il regolamento approvato con R. decreto 21 maggio 1903, n. 253, e rispettive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 243;

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 399, e 10 settembre 1923, n. 1988, ed i Regi decreti-legge 4 maggio 1924, n. 837; 25 settembre 1924, n. 1460, e 5 aprile 1925, n. 431, che danno facoltà al Governo di concedere ad Enti pubblici, a società o privati l'esercizio di impianti telefonici di Stato;

Riconosciuta la opportunità di cedere all'industria privata in proprietà ed esercizio gli impianti telefonici urbani dello Stato e determinati impianti interurbani ad uso pubblico e di ripartire gli impianti stessi in cinque zone così determinate:

Zona 1<sup>a</sup>. — Piemonte e Lombardia;

Zona 2<sup>a</sup>. — Tre Venezie, Fiume e Zara;

Zona 3<sup>a</sup>. — Emilia, Marche, Umbria (menò il circondario di Orvieto), Abruzzi e Molise;

Zona 4<sup>a</sup>. — Liguria, Toscana, Lazio, circondario di Orvieto, Sardegna;

Zona 5<sup>a</sup>. — Italia Meridionale e Sicilia.

Ritenuto che per la speciale natura del servizio telefonico potevano essere invitate alla gara per ciascuna zona soltanto ditte le quali dessero sicuro affidamento di esercitare regolarmente la concessione ed adempiere ai relativi oneri;

Vista la deliberazione 25 gennaio 1925 con la quale il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dai Ministri per le comunicazioni, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, ha aggiudicato la concessione per la quinta zona alla Società esercizi telefonici la cui offerta è stata riconosciuta preferibile;

Vista la dichiarazione provvisoria di ricevuta n. 474 rilasciata in data 4 aprile 1925 dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e comprovante la costituzione del deposito cauzionale di L. 2,710,000 capitale nominale in consolidato 5 % ed in buoni del tesoro;

Visti i pareri in data 11 settembre 1924, 18 e 24 marzo 1925 del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1924, n. 837, la zona quinta comprende le provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Fog-

gia, Lecce, Potenza, Taranto, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata in data 30 marzo 1925 fra i Ministri per le comunicazioni e per le finanze e la Società esercizi telefonici per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella zona quinta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

• MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato, alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1925.  
Atti del Governo, registro 235, foglio 179. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 762.

REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 476.

Sopristampa in «centesimi 70» degli attuali francobolli espresso per l'interno del Regno da centesimi 60.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visti gli articoli 137 e 139 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1924, n. 301, che autorizza la emissione di un nuovo francobollo espresso da centesimi 60 e la sopristampa di quello da cent. 50, già in corso, col valore di centesimi 60;

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196, che eleva da centesimi 60 a 70 il diritto fisso di espresso per l'interno del Regno;

Riconosciuta la necessità di sopristampare in centesimi 70 gli attuali francobolli espresso da centesimi 60, in attesa che possa provvedersi alla emissione del nuovo francobollo espresso per l'interno del Regno da centesimi 70;

Riconosciuto opportuno stabilire i termini di validità degli attuali francobolli espresso da centesimi 60 e da centesimi 50 sopristampati in centesimi 60;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la sopristampa in centesimi 70 degli attuali francobolli espresso per l'interno del Regno da centesimi 60.

Art. 2.

I francobolli espresso ora in uso, sia da centesimi 60 che da centesimi 50 sopristampati in centesimi 60 saranno va-